



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.02/000088-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE COGENERATORE E DI IMPIANTO DI ESSICAZIONE NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI BUSCA.

PROPONENTE: SEDAMYL S.P.A., VIA MONVISO N. 24, 12 037 - SALUZZO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 26.11.2019 con prot. ric. n. 73648, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta SEDAMYL S.p.A., con sede legale in Via Monviso n. 24 a Saluzzo;
- con nota provinciale prot. n. 76425 del 6.12.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 6.12.2019 al 20.01.2020;
- con nota prot. n. 76427 del 6.12.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 04 febbraio 2020 ha rilevato quanto segue:
  1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo ambientale, ai fini della realizzazione della proposta in oggetto, l'azienda dovrà presentare istanza di modifica di AIA;
  2. dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è autorizzata con Provvedimento n. 8057 del 07/06/2013 AIA rilasciato dal SUAP del Comune di Busca per la categoria 6.4b Altre attività: "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno"; lo stabilimento di Busca produce esclusivamente la farina necessaria al funzionamento dell'impianto di Saluzzo.Le varianti progettuali proposte sono dettate da una parte dalla necessità di diversificare uno dei coprodotti dello stabilimento Saluzzo e dall'altra dalla necessità di rendere più energeticamente ed economicamente sostenibile la produzione dello stabilimento di Busca.

L'istanza in oggetto, da quanto dichiarato, è relativa alla realizzazione di un cogeneratore (turbina a gas per la produzione di energia elettrica di 4,2 MWe di potenza elettrica e caldaia a recupero termico di 8,7 MWt di potenza termica) e di un impianto di essiccazione (essiccatore a tubi di vapore, filtro a maniche per separare l'evaporato della polvere di prodotto, condensatore, raffreddatore del prodotto).

L'essiccatore sarà alimentato dal concentrato proteico proveniente da Saluzzo (borlanda), miscelato con una quota parte di crusca che è presente nel sito del mulino. In uscita si prevede un prodotto finito chiamato Distiller secco (DDGS) caratterizzato da una sostanza secca pari al 90% e da un tenore proteico che si aggira intorno al 20-25%. Si ipotizza un quantitativo anno di 70.000 t/anno circa di DDGS.

Verranno inoltre realizzati un capannone per lo stoccaggio orizzontale del DDGS e n. 3 serbatoi di stoccaggio (2 per il concentrato proteico e n. 1 per i condensati)

Dallo stoccaggio il DDGS, mediante un sistema di trasporto a catena verrà convogliato all'adiacente stazione di carico. Il carico sui camion sarà effettuato mediante due apposite tubazioni telescopiche aspirate che dovrebbero garantire il contenimento di polvere nell'area durante l'utilizzo. I nuovi impianti oggetto del presente progetto verranno realizzati su terreno in disponibilità di Sedamyl.

- Con nota prot. n. 9127 dell'11.02.2020, in esito all'istruttoria svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 4 febbraio 2020, è stata richiesta al proponente la predisposizione di documentazione integrativa al fine di acquisire approfondimenti in relazione ad aspetti riguardanti le Emissioni in atmosfera, le Acque reflue industriali, gli Scarichi idrici e le Emissioni sonore.
- In data 23.03.2020 con prot. ric. n. 18198 e con successiva nota in data 23.03.2020 con prot. ric. n. 18293 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, la documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot. n. 19988 del 01.04.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare tale documentazione e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza.
- In data 28 aprile 2020 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico al fine di svolgere l'istruttoria tecnica del progetto in esame, così come integrato dal proponente stesso; dal punto di vista ambientale, l'esame della documentazione ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Atmosfera

In sede di integrazioni è stato chiarito che il bruciatore da 5,4 MW termici in ingresso a sostegno della produzione di vapore tecnologico non è in vena d'aria, bensì è dotato di un circuito di alimentazione dell'aria comburente del tutto autonomo. Inoltre, nelle condizioni normali, il bruciatore ausiliario verrà utilizzato per una potenza integrativa di appena 0,8 MW termici.

A questo punto è stato possibile produrre i calcoli, non dissimili a quelli effettuati dal proponente se non per l'aver considerato il tenore di ossigeno sui fumi totali e non, come corretto, sui fumi anidri.

Ne risulta che i valori corretti di emissioni di fumi umidi è pari a circa 41500 Nm<sup>3</sup>/h ed il flusso di massa atteso nelle condizioni massime è pari a 1,47 kg/h di NO<sub>x</sub> (13 t/anno). Su tale base corretta e con la presente validata, il proponente ha rivalutato le ricadute al suolo con modello di dispersione e trasporto in atmosfera.

Al fine autorizzativo, tali valori si traducono in una concentrazione di circa 39 mg/Nm<sup>3</sup> di NO<sub>x</sub> (sui fumi anidri e ad un tenore di O<sub>2</sub> del 15%).

Il flusso di massa corrispondente al limite richiesto di 50 mg/Nm<sup>3</sup> al 15% corrisponderebbe, secondo i calcoli della scrivente a circa 1,9 kg/h di NO<sub>x</sub>, valore ben più contenuto di quanto proposto in prima conferenza.

Nelle successive fasi autorizzative sarà tuttavia opportuno analizzare meglio la prestazione emissiva del postcombustore in termini di NO<sub>x</sub>, il cui contributo è molto importante sul quantitativo totale emettibile (0,35 kg/h su 1,47 kg/h totali). I livelli emissivi di ossidi di azoto attribuibili ai post combustori sono decisamente più contenuti rispetto a quanto previsto che era pari a 2,8 kg/h; pertanto una migliore definizione di tale parametro potrebbe migliorare gli impatti attesi.

Il proponente ha quantificato il tenore di COV derivanti dai 3500 Nm<sup>3</sup>/h incondensabili dall'essiccazione, in circa 20 mg/Nm<sup>3</sup>, da diluire nei circa 39000 Nm<sup>3</sup>/h di fumi anidri attesi al camino, per una concentrazione finale inferiore a 2 mg/Nm<sup>3</sup>.

Le emissioni di COV derivanti dal combustore termico rigenerativo paiono compatibili con i limiti di solito previsti per tali impianti, anche in considerazione del fatto che questi verrebbero ulteriormente diluiti nel camino finale.

b) Emissioni sonore

Con la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta (rev. 2 del 26.02.2020) e redatta dal Tecnico competente (Ing. Bertellino), si osserva che:

- 1) è stata effettuata una campagna di rilevazione del rumore i giorni 21 e 22 febbraio 2020 presso i recettori P1 (classe III, via Tagliata sottana) e P2 (classe II, in particolare i civ. 122 e 124 di SP589), rilevando i rispettivi Leq nel TR diurno e notturno. Tale misura descrive esaurientemente la situazione acustica "ante operam" e quindi attuale.
- 2) Gli esiti del monitoraggio mostrerebbero per P2 livelli assoluti in immissione superiori a quelli della relativa classe acustica (II, limiti 55 dBa diurni, 45 notturni), poiché risulta  $L_{g5 TR} = 50$  dBa. Si esprimono tuttavia riserve sull'utilizzo dei livelli  $L_{g5}$  come descrittori del fenomeno acustico: se ciò da un lato tende correttamente all'eliminazione del contributo del traffico veicolare dell'adiacente viabilità, dall'altro potrebbe sottostimare i reali livelli (soprattutto in caso di rumore non costante nel tempo come parrebbe dedursi dal grafico a pag.41). Siccome il livello con il quale va eseguito il confronto con i limiti è sempre il  $Leq TR$ , l'utilizzo di un dato livello percentile  $L_N$  è lecito sotto la condizione di approfondire l'indagine analizzando la distribuzione degli  $L_N$ , secondo quanto proposto dalla norma UNI 10855:1999, paragrafo 5.2.2 nota 3, circostanziando perciò la scelta dello specifico livello percentile alla reale situazione riscontrabile sul campo.
- 3) Anche considerando la schermatura del nuovo impianto sul rumore già esistente, che per quanto asserito dal tecnico lo ridurrebbe (da 50 dBa) a circa 45 dBa, lo stesso nuovo impianto apporterebbe livelli stimati in emissione pari a 45.3dBa sui recettori, portando il rumore ambientale *post operam* a 48.2 dBa in facciata, comunque sempre superiore al limite notturno. Tale valore è applicabile in facciata ai recettori e non necessariamente al loro interno (ove invece lo è il differenziale): perciò il beneficio di 4 dB di attenuazione del suono passando attraverso le finestrate non è da ritenersi applicabile per il confronto con il limite assoluto.
- 4) Per quanto sopra, sarebbe applicabile il differenziale di immissione *all'interno* degli edifici abitativi, risultandone comunque superato con il solo apporto del nuovo impianto. E' comunque necessario rimarcare che nel contributo al rumore ambientale va conteggiato il rumore di tutti gli impianti entrati in funzione a partire dal 1997 (entrata in vigore del DM 11/12/1996 sugli impianti a ciclo produttivo continuo) e non solo quello in esame. Ciò porta a ritenere che il rumore "ante operam" misurato sia già comprensivo di alcune sorgenti aggiuntesi dopo la data sopra riportata, facendo così supporre un differenziale ancora maggiore.

In conclusione, sulla base delle misurazioni effettuate dalla Ditta, e considerando quanto sopra osservato, è possibile inferire un probabile superamento già in essere del livello assoluto di immissione notturno per i recettori sul lato ovest dello stabilimento posti in classe II. Tale superamento implicherebbe inoltre quello del criterio differenziale notturno a finestre aperte all'interno di alcuni di tali recettori.

Poiché il superamento dell'immissione di cui sopra persisterebbe anche con il nuovo impianto a regime (nonostante la schermatura che questo frappone con le sorgenti già attive), la Ditta deve procedere alle idonee opere di schermatura di tutte le sorgenti sonore in modo che i livelli ambientali notturni di immissione permangano *sempre* inferiori a 45 dBa in facciata ai recettori in oggetto, intesi come livello equivalente ambientale comprensivo del nuovo impianto. Siffatti interventi potrebbero ragionevolmente risolvere anche il superamento del differenziale di immissione notturno all'interno degli stessi recettori (e con esso tutta la problematica degli impianti a ciclo continuo entrati in esercizio dopo il DM cit.), se si ipotizza

un'attenuazione del suono di c.ca 5 dB (valore comunque cautelativo verso la Ditta) attraverso gli infissi aperti.

Degli interventi di cui sopra la Ditta deve dare esauriente comunicazione agli Enti deputati al controllo ambientale.

Inoltre il descrittore del livello ambientale di rumore è il Leq, e l'utilizzo dei livelli percentili  $L_N$  in luogo di questo è subordinato ad una circostanziata giustificazione secondo quanto indicato dalla norma UNI 10855:1999. In mancanza, non potrà essere accettato un livello diverso dal Leq nelle successive valutazioni o misure.

c) Acque reflue industriali e scarichi idrici

Relativamente alle acque meteoriche, il proponente prevede l'ampliamento della rete di raccolta anche all'area del nuovo parcheggio mezzi pesanti, con convogliamento, previa disoleazione, nel punto di scarico S4, recapitante nella Bealera Consorzio Attissano.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Visto** l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che disciplina "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- le caratteristiche dell'intervento non presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Atmosfera, b) Rumore e c) Acque reflue industriali e scarichi idrici in premessa richiamati;
- in data 28 aprile 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 23769 del

27.04.2020, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 23692 del 27.04.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto della condizione ambientale indicata al successivo punto 2., lettera a) che si richiama integralmente.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

#### **DISPONE**

**1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 26.11.2019 con prot. ric. n. 73648 da parte del legale rappresentante della ditta SEDAMYL S.p.A., con sede legale in Via Monviso n. 24 a Saluzzo in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che le caratteristiche dell'intervento non presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Atmosfera, b) Rumore e c) Acque reflue industriali e scarichi idrici in premessa richiamati.**

**2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente:**

- a) La Ditta deve procedere alle idonee opere di schermatura di tutte le sorgenti sonore in modo che i livelli ambientali notturni di immissione permangano sempre inferiori a 45 dBA in facciata ai recettori in oggetto, intesi come livello equivalente ambientale comprensivo del nuovo impianto.

*Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di redazione del progetto definitivo per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*

**3. DI STABILIRE che, nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere prodotta la seguente documentazione e recepite le indicazioni descritte nei successivi punti:**

- dovranno essere previsti interventi di contenimento acustico più efficaci tali da garantire il rispetto dei limiti d'immissione per la classe acustica II (con riferimento ai ricettori P2) nonché il rispetto del limite d'immissione differenziale per il periodo notturno, presso gli stessi ricettori o, in alternativa, dovrà ottenere un livello d'immissione tale da assicurare, all'interno degli ambienti abitativi, valori inferiori ai livelli imposti dalla norma per l'applicazione del suddetto limite;
- dovrà essere presentato il Nulla Osta del gestore del corpo idrico Bealera Consorzio Attissano per le modifiche in progetto relative allo scarico esistente S4;
- dovrà essere previsto un collegamento con reti di teleriscaldamento locali al fine di migliorare il bilancio ambientale locale.

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Erika Schiuma  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale